

**ASL CN1**  
**INCONTRO SINDACALE AREA COMPARTO**  
**SAVIGLIANO, 6 OTTOBRE 2008, ORE 14.30**

Sono presenti, per la parte pubblica:

- Gian Paolo Tamagno – Coordinatore Strutture del Servizio Personale;
- Enzo Mao – Coordinatore Strutture di Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane;
- Emanuele Olivero – Funzionario S.C. Personale.

Sono presenti, per le OO.SS., i soggetti riportati nell'allegato foglio firma (allegato A).

All'ordine del giorno la discussione sulla bozza del contratto integrativo aziendale per quanto riguarda l'orario di lavoro, il lavoro straordinario, le ferie e i permessi retribuiti.

Preliminarmente il Dott. Tamagno, in materia di orario di lavoro, evidenzia alcune delle modifiche apportate al D.Lgs. 66/03 in materia di orari di lavoro dal D.L. 112/08 e dalla relativa legge di conversione n.133/08, in particolare per quanto riguarda:

- art.7, riposo giornaliero - introducendo una deroga specifica per quanto riguarda la reperibilità;
- art.9, riposi settimanali - introducendo il calcolo come media in un periodo non superiore a 14 giorni;
- art.17 - possibilità di deroga dei precedenti artt.7, 8, 12 e 13 con contratti collettivi aziendali, ma soltanto limitatamente al settore privato.

Passa quindi a leggere e a commentare analiticamente la bozza di articolo relativa all'orario di lavoro, invitando la R.S.U. ad esprimersi sui singoli punti.

In merito al comma 1, lettera a), Barberis evidenzia il fatto che la sovrapposizione massima di 10 minuti fra i turni risulta troppo penalizzante per quei servizi nei quali le esigenze di sovrapposizione sono volte a garantire un miglior servizio. Segnala a tal proposito i casi della Dialisi e della Sala Operatoria. Si chiede infine se la volontà di evitare sovrapposizioni non nasconda la volontà di giungere ad una diversa articolazione dell'orario per il raggiungimento della 36 ore settimanali.

Anche dalle altre OO.SS. arrivano richieste di valutazioni di particolari situazioni di servizio. In particolare Allegro chiede che si valutino le motivazioni della sovrapposizione, in quanto alcune sono dovute a disposizioni di legge. Cita in particolare il caso delle ostetriche che effettuano turni di 12 ore per ragioni di continuità assistenziale.

Tamagno, evidenziato che il caso ostetriche non è attinente allo specifico problema, richiama a sostegno della proposta il concetto stesso di turnazione; dichiara comunque disponibilità a valutare sovrapposizioni che risultino necessarie per collegamento a picchi di attività o compiti che si presentino con impegno più rilevante in fasce orarie predeterminate e in questi limiti anche la proposta.

Viene sollevato anche il problema sul limite massimo convenzionale previsto per il passaggio di consegne; al riguardo l'Azienda sottolinea la necessità di omogeneizzare le diverse situazioni che sono presenti nelle diverse realtà su di un valore medio di 10 minuti.

Barberis propone di individuare un quantitativo minimo mensile di turni necessario per percepire l'indennità giornaliera, magari calcolato in proporzione per i dipendenti a tempo parziale, evitando di penalizzare i soggetti che non possono effettuare i turni notturni per legge (es. madri con figli di età inferiore ad un anno). Chiede inoltre di valutare e trovare correttivi per i casi in cui la scarsità di risorse umane porta a superare i limiti fissati dalla legge per quanto attiene i turni di reperibilità (cita al proposito i casi di alcuni tecnici sanitari, in particolare sull'ospedale di Ceva).

Allegro propone di sostituire in alcuni casi la reperibilità con la guardia attiva. Evidenzia inoltre alcune problematiche relative alla reperibilità multipla o in seconda battuta: si tratta di quei casi in cui il soggetto in reperibilità riceve più chiamate contemporanee in un territorio vasto, con difficoltà

ad individuare le priorità di intervento. Chiede inoltre notizie sulla creazione del CUP provinciale e sulle relative problematiche.

**Tamagno**, per quanto riguarda la reperibilità multipla che pure è al di fuori della discussione, sottolinea che le priorità devono essere definite dal soggetto cui fa capo la responsabilità. Per quanto riguarda il problema del CUP, propone di rinviare la discussione al momento in cui sarà esaminato l'articolo sulla mobilità. Per il resto concorda sull'esigenza di omogeneizzare anche le regole sul numero minimo di turni.

**Ballario** non comprende la necessità della disposizione di cui al comma 2, lettera b), che prevede l'arrotondamento dell'orario di entrata ai 10 minuti successivi. Le OO.SS. in generale esprimono riserve in merito. **Tamagno** spiega le modalità operative e si riserva di valutare proposte in merito.

A specifica richiesta in merito al comma 2, lettera c), **Tamagno** evidenzia il fatto che possono essere individuate eccezioni specifiche al limite massimo – posto sostanzialmente a tutela dei lavoratori – in caso di particolari esigenze di servizio da fare oggetto di informazione. Relativamente invece alla lettera d) del medesimo comma, premesso che essa fotografa l'attuale situazione esistente sulla ex A.S.L. 17, sottolinea che la finalità della norma non è certo quella di allungare surrettiziamente l'orario di servizio.

**Mao**, in relazione a specifico quesito di **Ballario**, aggiunge il fatto che la timbratura oltre le ore 20.00, per il personale non turnista, non può ritenersi di norma giustificata.

Relativamente al punto e) dello stesso comma 2, **Barberis** e **Allegro** propongono di individuare un minimo ed un massimo, nella misura rispettivamente di 28 e 44 ore. **Internò** propone di limitare la possibilità di richiedere un orario di lavoro diverso dalle 36 ore settimanali ad un solo mese all'anno.

**Tamagno**, pur sottolineando che l'optimum per l'Azienda sarebbe individuare il minimo e il massimo rispettivamente in 18 e 48 ore, manifesta la disponibilità ad una soluzione mediata sui limiti di 28 e 48 ore. Per quanto riguarda il comma 2, lettera f), evidenzia che la norma è da intendersi quale apertura di credito nei confronti dei dipendenti finalizzata alla loro responsabilizzazione.

Relativamente al comma 4, sottolinea che la disposizione si riferisce a casi di carattere eccezionale in cui il dipendente non doveva essere in servizio ed invece lo era, e senza alcuna motivazione. Nessuna questione viene sollevata sul punto.

**Barberis** chiede di estendere la previsione del comma 5 anche ai dipendenti che fruiscono dell'istituto delle "150 ore" per ragioni di studio.

Riguardo al comma 6, **Internò** chiede che la franchigia da applicarsi in caso di mancata documentazione della pausa sia di 30 minuti. **Allegro** propone che la franchigia stessa sia applicata dopo 6 ore e 1/2 di presenza continuativa. **Ballario** chiede che si preveda espressamente la possibilità di fornire idoneo giustificativo.

**Tamagno** manifesta disponibilità alla modifica richiesta da **Barberis** per quanto attiene le "150 ore" e a valutare la durata della franchigia, però richiama i presenti alla necessità di rispettare le regole di correttezza che l'applicazione della franchigia in sostanza sostituisce.

Viene fissato un nuovo incontro sul medesimo tema per il giorno 20 ottobre 2008, ore 14.00, presso la sede di Savigliano.

La seduta si chiude alle ore 17.00 circa.

Savigliano, 6 ottobre 2008.

Il verbalizzante – Emanuele Olivero.